

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

55° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 1986

Presidenza del Presidente FRANZA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifica dell'articolo 13 della legge 28 marzo 1968, n. 397, concernente il reclutamento dei sottufficiali del gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica» (1730)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* .. Pag. 1, 2
GIUST (DC) 2

I lavori hanno inizio alle ore 11,00.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifica dell'articolo 13 della legge 28 marzo 1968, n. 397, concernente il reclutamento dei sottufficiali del gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica» (1730)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*.
L'ordine del giorno reca la discussione del

disegno di legge: «Modifica dell'articolo 13 della legge 28 marzo 1968, n. 397, concernente il reclutamento dei sottufficiali del gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica», sul quale riferirò io stesso.

Il disegno di legge al nostro esame, modificando il primo comma dell'articolo 13 della legge 28 marzo 1968, n. 397, stabilisce che la partecipazione al concorso per esami a vice brigadiere del gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica è subordinata ai seguenti requisiti: aver ultimato la ferma e aver riportato, nell'ultimo anno, una qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizi almeno equivalenti.

La finalità del disegno di legge è quella di accentuare la professionalità del personale che va a servire la prima istituzione della Repubblica.

Comunico che la 1^a Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in oggetto. Chiedo pertanto, se gli onorevoli colleghi saranno d'accordo, una sollecita approvazione di esso.

4^a COMMISSIONE

55° RESOCONTO STEN. (21 maggio 1986)

Dichiaro aperta la discussione generale.
Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo 1. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 13 della legge 28 marzo 1968, n. 397, è sostituito dal seguente:

«I vicebrigadieri del gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica sono tratti dagli appuntati e dai carabinieri dello stesso gruppo, che ne facciano domanda, mediante concorso per esami costituito da una prova scritta di cultura generale e da una prova orale su materie professionali. Possono partecipare al concorso i militari in servizio che abbiano già ultimato la ferma e riportato nell'ultimo anno, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a "superiore alla media" o giudizio equivalente o superiore».

GIUST. Prendo la parola per esprimere l'adesione del mio Gruppo al disegno di legge in esame. L'esposizione del Presidente, sia pure così sintetica, ha sottolineato l'opportunità del provvedimento, che è limitato ma al tempo stesso rilevante.

A me pare che la proposta della sua approvazione possa trovare il consenso — e credo che lo troverà — da parte di tutti noi.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO